

## **Provvedimenti fiscali diversi in materia di imposte sui prodotti petroliferi**

### **Art 1**

1. L'articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n. 42 è sostituito come segue:

#### **“Art. 6**

Con riferimento alle importazioni di prodotti energetici effettuate da operatori economici esercenti attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'Ufficio Tributario procede a liquidare, con cadenza periodica settimanale, di norma il lunedì, l'imposta dovuta sui prodotti energetici introdotti in territorio nei sette giorni precedenti, accordando al momento dell'emissione del relativo avviso di pagamento una scadenza di venticinque giorni.

Le ditte e le società esercenti attività di rivendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti energetici sono tenuti a prestare a favore dell'Amministrazione Finanziaria idonea fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario sammarinese ed escutibile a prima richiesta, il cui importo è commisurato all'imposta speciale gravante sui prodotti energetici importati mediamente in un mese dallo stesso operatore economico e all'imposta prevista dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 dovuta sull'ammontare dell'imposta speciale.

Per le attività di nuova costituzione l'ammontare della fideiussione di cui al comma precedente deve essere concordato preventivamente con l'Ufficio Tributario, sulla base di parametri medi d'importazione del settore.

La fideiussione di cui ai commi precedenti deve essere presentata all'Ufficio Tributario entro il 31 gennaio di ogni anno con scadenza 15 maggio dell'anno successivo.”.

2. Con riferimento all'esercizio in corso la fideiussione di cui all'articolo 6, commi secondo terzo e quarto, della Legge n. 42/1975, così come modificato dal comma precedente del presente articolo, deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, con scadenza al 15 maggio 2015.

### **Art 2**

1. L'articolo 1 del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 114 è sostituito come segue:

#### **“Art. 1**

Gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici, hanno diritto ad una riduzione delle accise sulle benzine e sul gasolio, usato come carburante nella misura di 20 centesimi al litro punti.

La riduzione di cui al comma precedente è operata mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare per la compensazione di altri pagamenti dovuti per imposte di competenza dell'Ufficio Tributario oppure mediante rimborso della relativa somma secondo le modalità previste nel presente decreto delegato.

Con riferimento agli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, la riduzione si applica in relazione agli acquisti di carburante destinato al riferimento di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Con riferimento agli operatori economici esercenti attività di autotrasporto persone, la riduzione si applica in relazione agli acquisti di carburante destinato al riferimento di veicoli con posti a sedere oltre al conducente superiori a 9.

Limitatamente agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli operatori economici di cui al comma 3, che abbiano almeno 25 unità lavorative su base media nel periodo di riferimento della dichiarazione di rimborso, hanno diritto ad un'ulteriore riduzione delle accise sul gasolio usato come carburante, limitatamente agli acquisti destinati al rifornimento dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, nella misura di 15 centesimi al litro punti.

E' riconosciuta l'ulteriore riduzione delle accise sul gasolio, di cui il comma che precede, agli operatori economici esercenti attività di trasporto persone, che abbiano almeno 5 unità lavorative su base media nel periodo di riferimento della dichiarazione di rimborso, commissionati dallo Stato e/o dall'Azienda Autonoma di Stato dei Servizi. Le modalità di calcolo del rimborso sono definite con accordo tra le parti.”.

### **Art 3**

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 114 è sostituito come segue:

#### **“Art. 4**

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione e la documentazione a corredo, entro sessanta giorni dal termine di presentazione ne controlla la regolarità invitando, se del caso, ad integrare la documentazione o fornire chiarimenti. Trascorso il suddetto termine l'ufficio procede a determinare l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, avvia le procedure per la liquidazione, ovvero, di compensazione del credito con altre somme dovute all'Ufficio Tributario.

Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato affinché lo stesso possa avanzare ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68. I dati acquisiti dall'Ufficio Tributario attraverso le dichiarazioni previste dal presente decreto delegato sono comunicati periodicamente alla Segreteria di Stato con delega ai Trasporti.

L'Ufficio Tributario, con riferimento alle somme spettanti a titolo di rimborso in sede di liquidazione, procede preliminarmente ad utilizzare i predetti rimborsi a compensazione di eventuali debiti scaduti dell'operatore medesimo.

Nel caso in cui, dopo l'eventuale compensazione di cui al comma precedente, risultino ancora somme a credito, le stesse, su espressa indicazione e disposizione dell'operatore medesimo, possono essere utilizzate per la compensazione di eventuali debiti futuri dello stesso, ovvero essere trasferite ad altro operatore economico sammarinese per il pagamento di debiti di imposta di quest'ultimo, o liquidate con le normali procedure.”.